COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086
☎ 0785 40805 – Fax 40703
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 – ANNUALITA' 2022.

Ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", art. 11 comma 8, il Comune di Lei indice un bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
A tale bando possono partecipare i cittadini titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2022.

Art. 1
Requisiti del richiedente e dei componenti il nucleo familiare

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, nonché dal D.P.C.M. 221/99, così come modificato dal D.P.C.M. 242/01, tranne il requisito della titolarità del contratto di locazione che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 8, della legge 431/98, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- **Cittadinanza**
  Può richiedere l'assegnazione:
  1. il cittadino italiano;
  2. il cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  3. il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 40/98, nonché in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto legge 25.06.2008, n. 112- Capo IV, art. 11, comma 2, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133).
- **Residenza** anagrafica nel Comune di Lei, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- **Titolarità di un contratto di locazione** di unità immobiliare ad uso residenziale situata nel Comune di Lei e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Il contratto deve:

1. risultare regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L.431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e occupate a titolo di abitazione principale;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettato al regime del canone di edilizia sovvenzionata;
- i nuclei familiari nei quali un solo componente benefici di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2022.
- coloro che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2
Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89.
Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.
Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 3
Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13.07.2022:

- **Fascia A**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B**: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 , rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13.07.2022, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dall'art. 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Art. 4
Determinazione della misura del contributo

L'entità dei contributi viene stabilita, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A ed € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid. È data facoltà agli stessi di prevedere, in sede di bando, la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.
Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4, del decreto 7 giugno 1999).
Per determinare il contributo (C), pertanto, occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.
Nel caso in cui il contributo trasferito dalla Regione Sardegna sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, sarà effettuata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

Art. 5
Ulteriori condizioni per l'attribuzione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento regionale. I contributi non verranno erogati fino a che il finanziamento regionale non sia stato materialmente accreditato presso la Tesoreria comunale. Qualora i fondi a disposizione non dovessero soddisfare tutte le domande inserite in graduatoria, si provvederà a ripartire il contributo nell'ordine della graduatoria medesima sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 6
Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà pervenire improrogabilmente al Comune di Lei **entro le ore 12.00 del giorno 29 novembre 2022**.
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, nonché da idonea documentazione, dovrà essere inviata alla pec protocollo@pec.comune.lei.nu.it oppure consegna a mano all'Ufficio Servizi Sociali o all'Ufficio Protocollo.

Art. 7
Documentazione

La domanda, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e resa in forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Ufficio del Registro;
- fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione 2022;
- ISEE 2022 corrente o ordinario del nucleo familiare in corso di validità;
- fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;

Art. 8
Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

a) Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria.
   Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione di un elenco che verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.
b) Ricorsi: entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto è possibile proporre ricorso.
   L'Amministrazione comunale entro i 5 giorni successivi alla data di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione dell'elenco definitivo. Questa sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Art. 9
Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 15/68 e successive modificazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiera.
L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

Art.10
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è individuato nell'Istruttore Direttivo Assistente Sociale Claudia Dessolis.

Art.11
Pubblicità

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Lei, sito istituzionale www.comune.lei.nu.it .

Art.12
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Lei, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Art. 13
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla legge n. 9 dicembre 1998, n. 431, art., dalla Deliberazione G.R. n. 29/19 del 22/09/2022 e dall'allegato approvato con la medesima deliberazione Avente ad oggetto "Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, D.M. 7 giugno 1999 e D.M. 13 luglio 2022) Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.

Lei, lì 03.11.2022

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Dessolis

DESSOLIS
CLAUDIA
03.11.2022
12:39:28
UTC

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carta Maria Grazia

CARTA MARIA
GRAZIA
03.11.2022
12:37:10 UTC